

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
Settima Sezione Civile

PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRINDEBITAMENTO
Legge 27 gennaio 2012, n.3 e successive modifiche

SAGGIOMO MASSIMO
PROCEDURA N. 2947/2021

PIANO DEL CONSUMATORE
PROPOSTA

Organismo per la Composizione della Crisi – OCC e gestione della crisi
DOTT.SSA ERIKA CAPOBIANCO

TRIBUNALE DI NAPOLI
PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

Legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modifiche

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE
AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1°, L. 3/2012 e succ. mod. ed int.

PREMESSA

L'istante, Sig. MASSIMO SAGGIOMO, nato a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente alla [REDACTED] C.F. SGGMSM72L07F839B; trovandosi nelle condizioni previste dalla Legge n.ro 3 del 27.01.2012 così come modificata dal decreto Legge n.ro 179 del 18.10.2012 e succ. mod. ed int. e non ricorrendo cause ostative, in data 12.04.2021 depositava, a mezzo dell'avv. Vincenzo Vivis, istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi.

Codesto Spett.le Tribunale, in persona del Presidente della VII Sezione Fallimentare, Dott. Gianpiero Scoppa, accoglieva l'istanza presentata con provvedimento del 16 aprile 2021 e nominava quale Organismo di composizione della Crisi (con funzioni di gestore della crisi, ai sensi dell'art. 15, comma 9, Legge n.ro 3/2012) la dott.ssa Erika Capobianco, nata a Napoli il 27/07/1983, con domicilio professionale sito in Napoli alla Via Ottavio Caiazzo n. 9, Cod.Fisc.: CPBRKE83L67F839K – PEC: erika.capobianco@odcecnapoli.it – iscritta all'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di Napoli al n.ro 5354 Sez. A, la quale accettava l'incarico.

Pertanto, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, Legge n.ro 3/2012, il sottoscritto predisponendo la presente proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato O.C.C.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

L'istante dichiara che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, comma 2, Legge n.ro 3 del 2012 e successive modifiche, cioè il ricorrente:

- a. si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata Legge, ossia il ricorrente si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente secondo le scadenze originariamente pattuite;
- b. non è soggetto a procedure concorsuali ed in quanto persona fisica non ha mai svolto direttamente attività d'impresa;
- c. non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della

crisi da sovraindebitamento ex Legge n.ro 3/2012 (doc.A - autocertificazione);

d. non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis ex Legge n.ro 3/2012, cioè provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore, revoca o cessazione del piano del consumatore;

e. ha fornito documentazione idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.

CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

L'istante intratteneva sin dal lontano 2007 un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con la società [REDACTED] operante nel settore delle telecomunicazioni che gli garantiva un introito mensile di circa 2.600,00 euro (all. 1-4). Sicuro di tali entrate e confidando nel reddito da lavoro di circa 1.000,00 euro mensili, seppur non dichiarato, della sua ex moglie sig.ra [REDACTED] che esercitava la professione di parrucchiera/estetista, in data 19.06.2007 sottoscriveva con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., congiuntamente con la [REDACTED], un contratto di mutuo ipotecario di euro 135.000,00, per l'acquisto di un'unità immobiliare con annessa autorimessa sita in [REDACTED], alla [REDACTED] (all. 5).

Il contratto prevedeva la restituzione della somma mutuata al tasso di interesse del 5,53% in 240 rate mensili di euro 687,13 con decorrenza dal 31.08.2007 e fino al 31.07.2047 compreso. Il contratto di mutuo veniva regolarmente pagato dall'istante fino alla data del 30.03.2016.

Invero la situazione reddituale dell'istante è gravemente peggiorata da quando è iniziata una grave crisi coniugale a partire dall'anno 2014, crisi che ha portato dapprima al provvedimento di omologa di separazione consensuale del 18 giugno 2015 (all. 6) e dopo un'estenuante causa giudiziale alla sentenza di divorzio del 21 luglio 2020 (all. 7).

Già nel provvedimento di separazione, infatti, alla luce del contributo al mantenimento che l'istante doveva versare alla di Lui moglie e ad una delle figlie collocata presso quest'ultima, di euro 550,00 mensili, i coniugi decisero congiuntamente di vendere l'immobile sito in [REDACTED] ed estinguere il debito residuo del mutuo. Tanto però non avvenne.

Inoltre, con il ricorrente continuava a vivere con l'altra figlia a cui doveva anch'egli provvedere. Pertanto, in virtù dell'unica entrata rappresentata da lavoro dipendente che, in assenza di qualsivoglia altra fonte di reddito ammontava ad euro 2.600,00 euro mensili, l'istante non ha più potuto ottemperare all'obbligazione contratta con la Banca Nazionale del Lavoro a partire dalla data sopra indicata.

Per tale ragione la Banca procedeva all'espropriazione immobiliare del cespite

ipotecato conclusasi con un ricavato di euro 56.000,00 residuando un debito di euro 114.501,35 come da rendiconto allegato e rilasciato dalla stessa Banca (all. 8). Da segnalare come l'ipoteca iscritta sull'immobile oggetto di espropriazione era di € 270.000,00!!!!!!.

L'importo del debito residuo con il prefato istituto di credito non è assistito da garanzia ipotecaria e pertanto è da qualificarsi quale chirografario.

SITUAZIONE DEBITORIA

Al debito principale (come importo) descritto sopra (Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. – debito residuo € 114.501,35), la situazione debitoria complessiva è stata aggiornata a seguito delle precisazioni del credito pervenute al professionista nominato gestore a seguito di richiesta di quest'ultima ed è così suddivisa:

- Agenzia delle Entrate Riscossione – debito di € 10.137,48 a seguito dell'iscrizione a ruolo di avvisi e cartelle meglio dettagliate nell'allegata rendicontazione rilasciata da ADER (all. 9); gli importi sono stati divisi imputando al titolare del credito effettivo il dovuto e lasciando ad Agenzia Riscossione le sole somme dovute per aggi, compensi e diritti;
- Comune di Napoli – debito di € 3.375,00 (per tassa smaltimento rifiuti) per consolidamento delle passività ricevute dal gestore;
- Piano Cambiario – debito da piano cambiario al 17.03.2022 € 9.701,76, regolarmente in ammortamento (all. 10) derivante da finanziamento N. 629502 del 13.06.2008 stipulato con Banca Nazionale del Lavoro (all. 11).

I dati della situazione debitoria, sopra elencati, sono riassunti in maniera sintetica nella seguente tabella:

Creditore	Importo indicato dal debitore
MB Solution piano cambiario	9.701,76
B.N.L. MUTUO	114.501,35
Agenzia Riscossione (chi)	772,55
Agenzia Entrate (priv)	7.591,09
Comune di Napoli (priv)	4.325,67
Comune di Napoli (chi)	568,15
Regione Campania (priv)	255,02
Totale	137.715,59

SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dal ricorrente è reale e dimostrata dai seguenti elementi:

- 1. Composizione del nucleo familiare** – a seguito della sentenza di separazione e successiva sentenza di divorzio (ved. all.ti 6 e 7) il nucleo familiare convive nell'appartamento di proprietà del ricorrente sito in Napoli – quartiere [REDACTED], alla [REDACTED] p. 1, frazionato in due unità immobiliari di circa 70 mq ciascuna, come deciso nella sentenza di separazione richiamata. In un'unità l'istante vive con la figlia [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] iscritta al terzo anno della facoltà di [REDACTED] e nell'altra porzione dell'unità immobiliare vive la sig.ra [REDACTED] con la minore [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED]
- 2. Spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia** – l'istante provvede al mantenimento della minore [REDACTED] affidata alla sig.ra [REDACTED] con il versamento mensile di euro 430,00 oltre le spese straordinarie che, seppur suddivise al 50% tra i coniugi, sono completamente a carico del ricorrente. Provvede inoltre al mantenimento della figlia convivente, [REDACTED] nella misura del 100%. Non sono provabili per tabulas le spese correnti dell'immobile di proprietà dell'istante (ALMENO QUELLE DI LUCE E GAS)* in quanto l'appartamento fa parte di una più grande consistenza immobiliare di proprietà della famiglia Saggiomo (fratelli e genitori) e le utenze sono unificate ed intestate ai genitori.

SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE		
	PER ANNO	PER MESE
SPESE UNIVERSITARIE	€ 1.500,00	€ 125,00
TASSA RIFIUTI - TARI	€ 493,00	€ 41,08
SPESE TELEFONICHE	€ 168,00	€ 14,00
ENERGIA ELETTRICA*	€ 800,00	€ 66,67
ACQUA	€ 350,00	€ 29,17
GAS*	€ 600,00	€ 50,00
CURA PERSONALE - SPESE MEDICHE NUCLEO FAMILIARE	€ 2.000,00	€ 166,67
ASSEGNO MANTENIMENTO	€ 5.160,00	€ 430,00
SPESE ALIMENTARI	€ 9.000,00	€ 750,00
SPESE EXTRA E NON RICORRENTI	€ 2.400,00	€ 200,00
TOTALI	€ 22.471,00	€ 1.872,58

Come si evince dalla tabella le spese sono ridotte al minimo anche grazie all'abitazione di proprietà dell'istante;

- 3. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni** - a fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, la situazione reddituale della famiglia allo stato attuale, ha un'unica entrata

mensile, la retribuzione mensile del sig. Saggiomo dell'importo netto di circa € 2.500,00 circa, come si desume dalle ultime buste paga rilasciate dal nuovo datore di lavoro dell'istante, a seguito di assunzione avvenuta in data 17.05.2021 (all. 12-17).

4. **Elenco di tutti i beni del debitore** – i beni di proprietà del ricorrente, come risulta anche dalla visura catastale allegata (all. 18) è il seguente:

a. **Beni immobili**

a-Il sig. Saggiomo Massimo è titolare del 100%, dell'immobile adibito ad abitazione principale sito nel Comune di [REDACTED] alla via [REDACTED] int. 1, P. T., dati catastali Sez. Urbana [REDACTED], fg [REDACTED], particella [REDACTED], sub [REDACTED], categoria [REDACTED];

È titolare inoltre per ¼ del lastrico di copertura del prefato immobile;

b-E' titolare sempre per ¼ di una cantinola di mq 17 ubicata nella descritta proprietà immobiliare alla sez. [REDACTED], fg [REDACTED], pt [REDACTED], sub [REDACTED], zona cens. 5, cat. [REDACTED];

c-E' titolare sempre per ¼ di una cantinola/box di mq 23 ubicata nella descritta proprietà immobiliare alla sez. [REDACTED], fg [REDACTED], pt [REDACTED], sub [REDACTED], zona cens. 5, cat. [REDACTED];

d-È titolare sempre per ¼ di un lastrico solare cat. F5 ubicato nella descritta proprietà immobiliare alla sez. [REDACTED], fg [REDACTED], pt [REDACTED], sub [REDACTED] senza rendita catastale.

L'immobile di cui alla lett. a) è stato prima valutato attraverso l'ausilio della banca dati dell'Agenzia delle Entrate (all. 19) che, con cadenza trimestrale individua, per ogni ambito territoriale omogeneo e per ciascuna tipologia immobiliare, un intervallo di valori di mercato, minimo e massimo, per unità di superficie riferiti ad unità immobiliari in condizioni ordinarie, ubicate nella medesima zona omogenea. Di seguito se ne riportano i calcoli considerando la superficie lorda dell'immobile così come individuata nella visura catastale (150 mq).

Abitazioni di tipo economico Normale

(valore minimo) 780 (valore massimo) 1200 (valore medio) 990,00

Valore minimo Immobile € 117.000,00

Valore medio immobile € 148.500,00.

Sulle altre consistenze immobiliari v'è da dire che le stesse hanno un valore complessivo, secondo le rendite catastali, di € 4.336,63, di cui l'istante ha quota per 250/1000.

Tuttavia, poiché la banca dati OMI non tiene conto dello status edilizio del bene, dell'esistenza di difformità, abusi e dei costi di ripristino o di regolarizzazione, è stato affidato incarico al Geom. [REDACTED] (all.20) che ha analiticamente analizzato il bene e lo ha stimato per un valore di euro 108.594,62; a tale valore sono stati sottratti i costi di ripristino

dello status quo ante e gli oneri di regolarizzazione (oblazione per il condono inesitato), arrivando così ad un valore presumibile di mercato pari ad euro 83.594,62.

b. Beni mobili registrati

Non vi sono beni mobili registrati intestati al ricorrente.

c. Saldo di conto corrente

Il saldo di conto corrente personale alla data del 5 aprile 2022 è pari ad euro 13.003,88.

V'e' da considerare che da tale cifra occorre decurtare le competenze e le spese professionali per l'assistenza nella procedura de qua e la redazione della presente proposta di piano in favore dell'avv. Vincenzo Vivis pari ad euro 4.000,00 oltre oneri ed accessori come per legge, per un totale di euro 5.072,20, oltre le spese e le competenze del tecnico nominato per la redazione della perizia giurata allegata alla proposta, per un ammontare complessivo di euro 2.500,00.

Da tanto si desume che nella disponibilità del sig. Saggiomo residuerebbe un saldo di c/c di euro **5.433,68**, al netto delle somme da versare ai professionisti.

PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Considerato che l'accesso alla procedura ha la finalità di riportare il consumatore indebitato, per cause a lui non imputabili, ad una situazione di equilibrio tra le proprie entrate e la debitoria maturata, al fine anche di soddisfare, seppur parzialmente, le ragioni dei vari creditori;

Considerato altresì che l'alternativa liquidatoria dell'unico bene immobile di proprietà dell'istante non riuscirebbe comunque a soddisfare integralmente tutti i creditori, in quanto il valore medio riportato non corrisponde al reale valore di mercato (la proprietà è in un piano terra; fa parte di un complesso immobiliare (villetta) di proprietà dell'intera famiglia dell'istante – fratelli e genitori) e quindi poco appetibile sul mercato; l'immobile è frazionato in due piccole unità immobiliari e in uno scarso stato di manutenzione.

Pertanto, sarebbe da considerare il valore di mercato come stimato dal geom. [REDACTED] in euro 83.594,62, decurtato del 10% per il contesto ambientale e per l'incertezza del collocamento sul mercato con modalità competitive al primo esperimento di vendita, cioè ad euro 75.235,15.

Fatta tale imprescindibile premessa, la proposta che l'istante avanza al fine di soddisfare parzialmente i creditori consiste nel pagamento della somma complessiva di euro 75.235,15 n. 127 rate da euro 600/mensili così specificate:

- a) Pagamento delle spese per compenso OCC in prededuzione euro 3.830,00, oltre oneri di legge, per complessivi euro 4.859,60 impegnando le prime 8 rate di euro 600,00/mensili e

- parzialmente la rata n. 9;
- b) Pagamento del 100% dei crediti privilegiati (Agenzia Entrate, Comune di Napoli, Regione Campania) euro 12.171,78, impegnando le rate di euro 600/mensili dalla n. 9 alla n. 29 e la n. 30 parzialmente (a saldo),
 - c) Pagamento del 46,36% dei crediti chirografi (per complessivi euro 58.203,87) impegnando le rate di euro 600/mensili dalla n. 30 alla n. 127 rate mensili in misura proporzionale ai tre creditori.

GARANZIE

Le garanzie che l'istante potrebbe prestare per l'esatto adempimento del piano potrebbero essere:

- a) Delegazione di pagamento dell'importo da restituire mensilmente;
- b) Cessione del credito (terzo ceduto datore di lavoro);
- c) Ipoteca volontaria di primo grado sull'immobile di proprietà del ricorrente.

Napoli, il 29 marzo 2022

Massimo Saggiomo

ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

- 1-4) Ultimi tre CUD con busta paga vecchio datore di lavoro;
- 5) Visura immobile
- 6) Sent. separazione;
- 7) Sent. di divorzio;
- 8) Rendiconto debitoria BNL;
- 9) Estratto ADER;
- 10) Piano cambiario;
- 11) Estratto finanziamento BNL;
- 12-17) Lettera assunzione e buste paga;
- 18) Visura catastale immobile sito in
- 19) Valutazione Immobile;
- 20) Perizia di stima.